

ELEZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

Punto 158

Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea dei Rappresentanti, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Governo Federale riuniti in seduta congiunta.

L'elezione avviene il primo giorno feriale successivo al 10 Dicembre e si insedia il successivo 15 Dicembre.

Punto 159

*Può essere eletto Presidente Federale qualunque **citadino federato** che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età.*

Chi intenda candidarsi alla carica di Presidente Federale deve presentare la propria candidatura alla Segreteria della Assemblea dei Rappresentanti entro il 20 Novembre, allegando, oltre al proprio curriculum vitae, le firme di presentazione di Membri della Assemblea dei Rappresentanti che complessivamente dispongono almeno di ottocentomila voti-equivalenti.

Sede della votazione è l'aula dell'Assemblea dei Rappresentanti. La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti o dal più giovane dei Vice-Presidenti se il Presidente dell'Assemblea fosse tra i candidati.

Tutti i votanti all'elezione del Presidente Federale dispongono di un voto.

Punto 160

L'elezione richiede un massimo di tre votazioni.

La prima ha luogo alle ore dieci del giorno stabilito.

Se il candidato più votato non avrà ottenuto un numero di voti superiore alla metà degli aventi diritto al voto, alle ore quindici si procederà ad una seconda votazione ristretta ai quattro candidati più votati.

Qualora non fosse raggiunta da nessun candidato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, alle ore venti si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione.

Punto 161

In caso di dimissioni del Presidente Federale o di suo impedimento irreversibile al compimento delle sue funzioni, entro il cinquantesimo giorno successivo alle dimissioni o all'accertamento dell'impedimento si procederà all'elezione del suo successore.

Le candidature dovranno essere presentate almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'elezione.

L'insediamento del Presidente subentrante avverrà il secondo giorno successivo alla sua elezione.

Il Presidente subentrante rimane in carica un anno più il tempo intercorrente tra il suo insediamento ed il successivo 15 Dicembre.